



Travel Professional Association

# Garantie de voyage **tpa**

## **Regolamento e condizioni complementari TPA**

Per i membri a garanzia della copertura dei fondi del cliente proposta da TPA

Edizione del 17.05.2014 ©



Travel Professional Association

## **1. Prestazioni fornite da TPA**

- 1.1 TPA fornisce ai propri soci, che beneficiano del suo fondo di garanzia, la sicurezza di essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 18 L VF e la copertura delle prestazioni individuali (vedi punto 5) in caso di insolvenza o di fallimento del predetto socio.
- 1.2. TPA fornisce ai soci che beneficiano del suo fondo di garanzia un certificato che ne attesta la conformità con la L VF e mette a disposizione dei consumatori l'elenco aggiornato dei soci TPA pubblicato sul sito [www.tpassociation.ch](http://www.tpassociation.ch).

## **2. Condizioni di ammissione al fondo di garanzia TPA**

- 2.1. Per poter beneficiare del fondo di garanzia TPA, il candidato deve:
  - a) Restituire i moduli compilati riguardanti l'ammissione principale e l'ammissione al fondo di garanzia TPA allegando tutti i documenti necessari.
  - b) Avere provveduto al pagamento della tassa di controllo prima di inviare i documenti per la copertura dei fondi del cliente. Tale tassa di controllo, fissata dal comitato e aggiornata sul sito [www.tpassociation.ch](http://www.tpassociation.ch), non è rimborsabile in caso di richiesta di ammissione rifiutata.
  - c) Depositare entro 15 giorni dall'accettazione da parte del comitato TPA una garanzia di almeno CHF 20.000 per le agenzie di viaggio e di almeno CHF 30.000 per gli organizzatori di viaggi. Questa garanzia servirà a coprire le prestazioni che TPA dovrà fornire in caso di insolvenza o di fallimento del socio sinistrato.
  - d) Soddisfare le condizioni quale partner che presta cauzione a TPA per la protezione del denaro del cliente.
- 2.2. Il comitato si riserva il diritto di esigere eventuali informazioni supplementari (bilanci intermedi, estratti bancari, attestazione di solvibilità, notifica di tassazione, detrazioni IVA, ecc.).

## **3. Obblighi del socio**

- 3.1. Il socio ammesso al fondo di garanzia TPA deve:
  - a) Recapitare annualmente una copia firmata del proprio bilancio contabile completo al più tardi entro il 30 aprile dell'anno successivo, contenente i dati dei due anni precedenti. Una copia elettronica deve essere inviata all'indirizzo [info@tpassociation.ch](mailto:info@tpassociation.ch). Se il socio non è in grado di inviare la copia richiesta mediante posta elettronica, questa deve essere inviata mediante posta ordinaria.
  - b) Recapitare una copia del rapporto di gestione firmata dall'amministratore/gestore, nonché, se necessario, un rapporto dell'organo di revisione. Inoltre, le ditte individuali presentano ogni anno un attestato dell'ufficio esecuzioni. Una copia elettronica dei rapporti deve essere inviata all'indirizzo [info@tpassociation.ch](mailto:info@tpassociation.ch). Se il socio non è in grado di inviare la copia richiesta mediante posta elettronica, questa deve essere inviata mediante posta ordinaria.



Travel Professional Association

- c) Aver provveduto al pagamento del premio annuo per la copertura dei fondi del cliente, e ciò al più tardi prima dell'inizio della copertura TPA. L'ammontare del premio viene fissato ogni anno sul sito [www.tpassociation.ch](http://www.tpassociation.ch).
- d) Aver provveduto al pagamento di eventuali sanzioni per l'inoltro tardivo dei documenti annuali dal ricevimento della fattura. L'ammontare delle sanzioni viene fissato sul sito [www.tpassociation.ch](http://www.tpassociation.ch).
- e) Aver provveduto al pagamento di eventuali multe e spese stabilite in base alla tabella tariffaria disponibile sul sito [www.tpassociation.ch](http://www.tpassociation.ch) e che saranno in relazione con l'intervento TPA.
- f) Informare i consumatori in forma scritta, al momento della prenotazione, del sistema di copertura di cui beneficiano.
- g) Pagare puntualmente tutti i fornitori e/o prestatori professionali del tratto di viaggio
- h) Comunicare spontaneamente al più presto, tramite lettera raccomandata, e comunque al più tardi entro 14 giorni, alla sede di TPA:
  - Una variazione eccezionale della cifra d'affari (aumenti/diminuzioni, dovuti per esempio a una ripresa o chiusura di filiale, la realizzazione di un gruppo eccezionale, il noleggio di un aereo o altro, ecc.).
  - Gli addebitamenti diretti (LSV) non onorati, le fatture scadute non pagate o qualsiasi altro problema di liquidità che provocano difficoltà a pagare i fornitori o a rimborsare i clienti.
  - Qualsiasi atto giudiziario o giuridico (come l'esecuzione per debiti) contro la società o, in caso di ditta individuale, contro la persona che ha firmato la richiesta di copertura in favore dei consumatori di TPA.
  - Altre circostanze che modificano i rapporti contrattuali.
  - Un rapporto di gestione mensile secondo il modello fornito durante il primo anno di adesione al fondo di garanzia TPA – Travel Professional Association.

## **4. Diritti di TPA di ottenere informazioni**

### 4.1. TPA può in qualsiasi momento

- a) raccogliere dal socio e/o da terzi le informazioni relative all'andamento dell'impresa del socio;
- b) controllare la contabilità, i libri e i documenti contabili;
- c) esigere un bilancio intermedio;
- d) verificare la correttezza delle informazioni trasmesse dal socio nonché la conformità di queste ultime con i criteri di TPA.

### 4.2. Il socio si impegna a presentare i libri contabili e a rispondere senza riserve alle richieste di TPA o a quelle della persona abilitata a verificare quanto richiesto.

### 4.3. In caso di insolvenza o di fallimento, il socio TPA si impegna a facilitare il lavoro di TPA presentando spontaneamente o su richiesta di TPA tutti i documenti utili quali prenotazioni, incarti, recapiti dei consumatori lesi, fatture, ecc.



Travel Professional Association

- 4.4. Se il socio, a seguito di un comportamento negligente, ha provocato dei sospetti e dato luogo a un controllo, le spese che ne derivano saranno a suo carico sotto forma di una nuova tassa di controllo.
- 4.5. Il socio è tenuto a non trattare con soggetti diversi dagli organizzatori di viaggi/venditori affiliati a una istituzione che copre i fondi del cliente. Se necessario, TPA può esigere un aumento della garanzia depositata dal socio o rescindere con effetto immediato il contratto di copertura dei fondi del cliente.
- 4.6. Inoltre, in caso di sinistro, TPA si riserva il diritto di rifarsi contro il socio a riparazione dei danni causati.

## **5. Prestazioni individuali coperte dai fondi di garanzia TPA**

- 5.1. In caso d'insolvenza o di fallimento di un socio TPA che beneficia del fondo di garanzia TPA sono coperte le prestazioni individuali, in particolare:
  - a) Solo volo acquistato presso un prestatore coperto da un fondo di garanzia svizzero.
  - b) Solo biglietto del treno per l'estero.
  - c) Solo alloggio.
  - d) Crociera.
  - e) Autonoleggio
- 5.2. Sono esclusi dalla copertura:
  - a) Buoni regalo, lista nozze e note di credito.
  - b) Spese per documenti e spese per visti.
  - c) Assicurazioni di qualsiasi genere.
  - d) Spese di annullamento di qualsiasi genere.
  - e) Tasse aeroportuali, spese carburante, ecc

### **Nota:**

In caso d'insolvenza o di fallimento dei prestatori di servizi del socio, le prestazioni individuali non vengono rimborsate da TPA.

## **6. Prestazioni TPA fornite ai consumatori (clienti/viaggiatori)**

- 6.1. TPA garantisce ai consumatori del socio TPA che beneficia della garanzia del denaro del cliente, in caso d'insolvenza o di fallimento del socio, il rimborso di tutti gli importi pagati, fatta eccezione per le prestazioni escluse, menzionate al punto 5 precedente.
- 6.2. Il consumatore che fa valere lo stato d'insolvenza del socio e che non può iniziare il suo viaggio pagato, rispettivamente il cui viaggio prenotato e pagato in anticipo non è garantito, ha il diritto di pretendere un risarcimento corrispondente al rimborso integrale dell'importo versato al socio e limitato all'importo del viaggio pagato, nella misura in cui non sia già stato risarcito in un altro modo.
- 6.3. Il consumatore deve informare TPA tramite lettera raccomandata, entro 10 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza dei fatti d'insolvenza o di fallimento del socio TPA, rispettando gli obblighi seguenti:
  - a) Presentare tutte le fatture, i biglietti e i documenti di cui è in possesso, relativi alle prestazioni prenotate.
  - b) Allegare la prova del suo pagamento (originali).
  - c) Prendere tutte le misure adeguate per ridurre il danno, in difetto di che TPA può ridurre il rimborso o rifiutarlo per intero.
  - d) TPA non si assume alcuna responsabilità per le spese supplementari e conseguenti che potrebbero derivare in relazione al sinistro.
  - e) In tutti i casi, il consumatore dovrà effettuare il suo viaggio nella misura in cui il viaggio è assicurato da un altro organizzatore e la realizzazione del suo viaggio dovrà essere garantita fino al suo termine. Se il consumatore si rifiuta di iniziare il suo viaggio, egli perde qualunque pretesa nei confronti di TPA.
- 6.4. Le seguenti prestazioni non sono coperte da TPA, in particolare:
  - a) Spese di annullamento (indipendentemente dal motivo).
  - b) Buoni viaggio, lista nozze, note di credito e altro.
  - c) Spese per documenti e spese per visti.
  - d) Assicurazioni di qualsiasi genere.
  - e) Spese che non concernono direttamente il viaggio, quali le spese di comunicazione, di rappresentanza della parte lesa, ecc.
  - f) Qualsiasi pretesa derivante da violazioni del contratto, pretese di danni e interessi, ecc. in relazione al viaggio prenotato.



Travel Professional Association

## **Prestazioni fornite dal fondo di garanzia TPA agli organizzatori di viaggi (star del credere)**

- 7.1. Gli organizzatori di viaggi accettati da TPA e titolari di un contratto di collaborazione che, nonostante l'insolvenza o il fallimento di un socio TPA lasciano effettuare, al consumatore che gli è stato affidato, il viaggio prenotato fino al suo termine e, nella misura in cui ciò sia necessario, riportano il consumatore al luogo di partenza, hanno il diritto di esigere il rimborso delle prestazioni fornite, sempre che non siano già stati risarciti.
- 7.2. Per ottenere questo risarcimento, gli organizzatori di viaggi devono:
  - a) Informare TPA per mezzo dell'apposito modulo di dichiarazione del sinistro, per tutti gli LSV non eseguiti o in ritardo di pagamento e scaduti da oltre 5 giorni lavorativi da parte di un socio TPA.
  - b) Fatturare senza ritardo la loro pretesa nei confronti del socio TPA divenuto insolvente e intentare un'azione legale a suo carico entro 10 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento.
  - c) Intraprendere tutti i passi necessari affinché i danni per TPA siano ridotti al minimo possibile.
  - d) Rinunciare a qualsiasi nuova prenotazione presso il socio TPA la cui sospensione della copertura è stata resa nota. Qualunque nuova prenotazione, dopo la pubblicazione della sospensione della copertura dei fondi del cliente di un socio non potrà essere sottoposta a TPA a titolo di sinistro.
- 7.3. È esclusa qualunque altra pretesa (violazione del contratto, danni e interessi, ecc.).

## **8. Estensione della copertura dei fondi del cliente**

- 8.1. La copertura dei fondi del cliente si limita alle pretese che possono far valere i consumatori e gli organizzatori di viaggi riconosciuti in caso d'insolvenza o di fallimento di un socio aderente al fondo di garanzia TPA per la durata della copertura dei fondi del cliente indicata nel certificato.
- 8.2. La copertura TPA si estende inoltre all'attività delle succursali/filiali dei soci che beneficiano della copertura dei fondi dei clienti.

## **9. Entrata in vigore della copertura dei fondi del cliente**

La copertura dei fondi del cliente entra in vigore dopo:

- a) l'accettazione del socio da parte del fondo di garanzia TPA e, se necessario, da parte del partner TPA,
- b) il pagamento del deposito di garanzia,
- c) il pagamento del primo premio annuale.

## 10. Rescissione della copertura dei fondi del cliente

- 10.1 La copertura dei fondi del cliente può essere rescissa dal socio per mezzo di una lettera raccomandata inviata con tre mesi di anticipo al comitato, e ciò entro la fine dell'esercizio annuale, ossia il 31 dicembre.
- 10.2. Qualora un socio volesse rescindere la copertura dei fondi del cliente fuori dai termini previsti, TPA gli offre la possibilità di farlo per mezzo di lettera raccomandata inviata al comitato con un preavviso di sei mesi.
- 10.3. In caso di rescissione anticipata da parte di un socio, i premi dovuti vengono calcolati pro rata temporis. I premi già pagati per l'anno in corso rimangono acquisiti da TPA.
- 10.4. TPA può rescindere con effetto immediato la copertura dei fondi del cliente per giustificati motivi. Per giustificato motivo si intende segnatamente il fatto che il socio:
  - a) Non è più conforme agli statuti dell'associazione.
  - b) Non adempie più i requisiti minimi nei confronti di TPA descritti al punto n. 3.
  - c) Trasmette a TPA indicazioni incomplete e/o errate e/o non adempie gli obblighi descritti ai punti n. 3 e n. 4.
  - d) Non ha pagato la sua quota annuale e/o i suoi premi.
  - e) Lede l'onore della professione e/o la deontologia della professione.
- 10.5. In caso di rescissione anticipata della copertura dei fondi di garanzia per giustificati motivi, i premi per l'anno in corso rimangono acquisiti o dovuti a TPA.
- 10.6. In caso di rescissione del rapporto contrattuale, il socio è tenuto a rimuovere da tutti i documenti (carta intestata, prospetti, buste, sito internet, vetrina, ecc.) le sigle e i loghi che fanno riferimento alla sua appartenenza a TPA e al fondo di garanzia TPA – e questo sin dalla scadenza del rapporto contrattuale.

## 11. Deposito di garanzia

- 11.1 A partire dall'accettazione da parte di TPA della richiesta di prestazione di garanzia del denaro del cliente, il socio dovrà depositare, a sua scelta:
  - a) un importo minimo di CHF 20.000-- (agenzia di viaggi) / CHF 30.000-- (organizzatore di viaggi o equivalente) sul conto aperto a tale scopo da e a favore di TPA o
  - b) una garanzia bancaria individuale del medesimo importo soggetto a una tassa annuale pubblicata sul sito [www.tpassociation.ch](http://www.tpassociation.ch).
- 11.2. Il comitato fissa l'importo della garanzia caso per caso, nell'eventualità in cui il socio abbia una o più filiali/succursali ugualmente coperte.
- 11.3. Questo importo servirà a garantire le prestazioni che TPA dovrà fornire quale garanzia dei fondi del cliente, in caso d'insolvenza o di fallimento del socio interessato, mentre è esclusa qualsiasi altra eventualità.



Travel Professional Association

TPA si riserva il diritto d'intentare una causa di risarcimento nei confronti del socio che ha provocato delle prestazioni da parte di TPA.

11.5. La predetta garanzia (capitale e interessi maturati) sarà liberata sei mesi dopo la scadenza della protezione dei fondi del cliente e dopo verifica che nessun sinistro sia stato omesso durante il periodo di protezione.

11.6. Il TPA e/o il partner TPA (AXA Winterthur) può, previo esame dei documenti sottoposti, esigere dal socio una garanzia superiore a CHF 20.000-- (*agenzia di viaggi*) / 30.000-- (*organizzatore di viaggi o equivalente*).

## **12. Certificazione della copertura dei fondi del cliente**

A pagamento avvenuto della garanzia richiesta e del premio annuale, TPA fornirà un certificato che conferma la validità della copertura e registrerà il socio TPA nell'elenco dei soci TPA che beneficiano di una copertura dei fondi del cliente.

## **13. Pubblicazione della sospensione della copertura dei fondi del cliente**

In caso di sospensione della copertura dei fondi del cliente, il socio interessato autorizza TPA ad attirare l'attenzione dei suoi fornitori (organizzatori di viaggi / prestatori di servizi svizzeri/esteri) e dei suoi consumatori sulla cessazione della copertura (in particolare sui giornali, sulle riviste specializzate, sul sito [www.tpassociation.ch](http://www.tpassociation.ch) ecc).

## **14. Responsabilità**

14.1. La società e/o il socio TPA è responsabile in solido del proprio sinistro.

14.2. TPA si riserva la possibilità di perseguire il socio TPA in caso di sinistro.

## **15. Abrogazione**

15.1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento del 27 aprile 2013.

15.2. È stato adottato dal comitato il 17.05.2014 e sottoposto, per accordo, ai diversi prestatori diservizivincolata un contratto di cooperazione con TPA nonché con AXA – Winterthur.





Travel Professional Association

## 16. Foro competente

Il foro competente è quello della sede sociale di TPA.

Michel Ayer  
Presidente

Sonja Laborde  
Vice Presidente

## 17. Per accordo

Per accordo con i termini del regolamento e le condizioni complementari TPA per i membri beneficiari della copertura dei fondi del cliente prosposta da TPA — edizione del 17.05.2014 (9 pagine)

Ragione sociale della società:

La(e) persona(e) iscritta(e) al Registro di commercio, autorizzata(e) a rappresentare l'impresa:

Nome(i), Cognome(i)

Firma

Timbro dell'impresa:

Luogo e data